



Codice Fiscale 80000030181

PEC: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità
U.O. Autorizzazioni Ambientali e Sostenibilità

MNS AIA 07/2019

OGGETTO: Azienda Agricola Allevi srl di Ferrera Erbognone (PV) – Modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Riforma Autorizzazione MS AIA 01/2018 PG 66728 del 08/11/2018.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ

Visti:

- l’art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 sull’ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto provinciale vigente approvato con D.C.P. di Pavia n. 16/5618 del 16/03/2001;
- il vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con D.G.P. di Pavia n. 208/1989 del 30/07/2008 modificato con D.G.P. n. 349/36641 del 23/10/2008;
- il Decreto Presidenziale n. 104/2018 del 05/04/2018, di nomina a Responsabile del Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità;
- -----
- il Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- l’art. 8 della L.R. n. 24 del 11 dicembre 2006 così come modificato da ultimo dalla L.R. 24 del 5 agosto del 2014 che declina le competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012 “*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’Autorizzazione Integrata Ambientale*”;
- le D.G.R. della Regione Lombardia n. 2031 del 01/07/2014, n. 5269 del 06/06/2016 n.7076 11/09/2017 recanti le disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili ed industriali;
- Il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 e in particolare l’art 41 che stabilisce disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

Richiamata Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata all’Azienda Agricola Allevi srl rilasciata con atto di Riforma dell’Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018;

Vista la nota del 22/02/2019 (PG 11684) con cui la società ha presentato comunicazione per modifiche non sostanziali di AIA che, in sintesi, consistono:

- Nella dismissione dell’impianto di raffinazione del compost (costituito da vaglio a rete vibrante e relativi macchinari accessori) nell’area 32 e conseguente non realizzazione dell’impianto di aspirazione localizzato con il relativo punto di emissione E3;
- Nell’utilizzo dell’area occupata dal vaglio a rete vibrante dismesso e di quella limitrofa da circa 820 m² per la maturazione del compost (ACM e ACF);

- Nello spostamento dell'officina, del ricovero mezzi in manutenzione e del deposito olio esausto-filtribatterie, attualmente ubicati in edifici siti nei pressi degli uffici, nel capannone in cui la società TIRSI srl effettuava l'insacchettamento;
- Nella possibilità di poter usufruire delle aree di stoccaggio compost autorizzate (aree 49: $8.470 \text{ m}^2 + 1.294 \text{ m}^2 = 9.764 \text{ m}^2$) prima della realizzazione dell'intervento di conversione in biocella della cella per fanghi già condizionati, contraddistinta dal n. VI, ferma restando l'attuale potenzialità di trattamento (R3) di 28.000 t/a e (R13) di 700 m^3 fino alla realizzazione della nuova biocella;

Preso atto che le modifiche sono dettate dal fatto che la società TIRSI srl, che operava all'interno della perimetrazione dello stabilimento dell'Azienda Agricola Allevi s.r.l., ha cessato il settore di attività relativo all'insacchettamento ed alla commercializzazione di compost-torba e che aveva in disponibilità un piazzale di stoccaggio dei sacchetti di compost-torba da commercializzare ed un capannone in cui avveniva l'insacchettamento dei compost-torba;

Considerato che, contestualmente alla comunicazione delle predette modifiche, la Società chiede inoltre un precisazione in merito allo stoccaggio dei fanghi calcitati e/o i gessi di defecazione nelle aree n. 14, in quanto tale possibilità non è indicata nell'AT ma risulta dalla tavola grafica 02-settembre 2018 allegata all'AIA;

Richiamata la nota del 29/03/19 (PG 19602) con cui la Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento;

Richiamata la relazione istruttoria REP AMBVI n. 491 del 01/07/2019 ed il supplemento Rep AMbV n. 501 del 03/07/2019 da cui si evince che:

- le modifiche non comporteranno alcuna modifica della capacità produttiva autorizzata;
- le aree 49 sono già autorizzate (MS AIA 01/2018 del 08/11/2018) per lo stoccaggio del compost finito;
- le modifiche non comporteranno variazioni all'assetto delle emissioni sulle matrici ambientali, fatta salva una riduzione alla configurazione delle emissioni in atmosfera autorizzata conseguente alla non realizzazione dell'emissione E3;
- ai sensi dell'art. 29-nonies del Dlgs 152/2006 e s.m.i. e della DGR della Regione Lombardia n. 2970 del 2 febbraio 2012, le modifiche si configurano come non sostanziali e comportano l'aggiornamento dell'AIA;

e con cui si propone:

1. Di autorizzare la modifiche richieste dall'azienda;
2. Di allegare all'autorizzazione l'elaborato grafico Tav. 02 *Revisione maggio 2019 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti]* che sostituisce la corrispondente Tavola 02 *aggiornamento Settembre 2018 [individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC, gestione rifiuti]*;
3. Di disporre che la ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;

AUTORIZZA

La società Azienda Agricola Allevi srl (C.F. e P. IVA 01001190188) con sede legale in Via Traversi n. 14 in Comune di Sannazzaro de' Burgondi (PV) e installazione IPPC in Loc. Cascina Gallona in Comune di Ferrera Erbognone (PV) alla realizzazione delle seguenti modifiche non sostanziali all'AIA rilasciata con atto di Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018:

1. Dismissione dell'impianto di raffinazione del compost (costituito da vaglio a rete vibrante e relativi macchinari accessori) nell'area 32 e conseguente non realizzazione dell'impianto di aspirazione localizzato con il relativo punto di emissione E3;

2. Utilizzo dell'area occupata dal vaglio a rete vibrante dismesso e di quella limitrofa da circa 820 m² per la maturazione del compost (ACM e ACF);
3. Spostamento dell'officina, del ricovero mezzi in manutenzione e del deposito olio esausto-filtribatterie, attualmente ubicati in edifici siti nei pressi degli uffici, nel capannone in cui la TIRSI effettuava l'insacchettamento;
4. Possibilità di poter usufruire delle aree di stoccaggio compost autorizzate (aree 49: 8.470 m² + 1.294 m² = 9.764 m²) prima della realizzazione dell'intervento di conversione in biocella della cella per fanghi già condizionati, contraddistinta dal n. VI, ferma restando l'attuale potenzialità di trattamento (R3) di 28.000 t/a e (R13) di 700 m³ fino alla realizzazione della nuova biocella;

alle condizioni di cui all'elaborato grafico Tav. 02 *Revisione maggio 2019 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti]*.

Si precisa inoltre che, i fanghi calcitati e/o i gessi di defecazione possono essere stoccati nelle aree n. 14.

DISPONE CHE

- 1) L'AIA Riforma dell'Autorizzazione MS AIA 01/2018 del 08/11/2018 venga aggiornata con la sostituzione della Tavola 02 *aggiornamento Settembre 2018 [individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC, gestione rifiuti]* con la tavola Tav. 02 *Revisione maggio 2019 [Individuazione destinazione d'uso delle aree del complesso, attività IPPC e non, emissioni in atmosfera, emissioni sonore, macchinari utilizzati, gestione rifiuti]* allegata al presente atto;
- 2) La ditta comunichi l'avvenuta realizzazione delle modifiche;
- 3) Rimangano valide, ove non modificate dal presente atto le condizioni e le prescrizioni dell'AIA;
- 4) La Ditta ottemperi a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, ed alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01/08/2011 in merito alla prevenzione incendi;
- 5) Siano fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
- 6) Il presente provvedimento venga notificato alla Azienda Agricola Allevi srl nella persona del legale rappresentante o di suo delegato;
- 7) Copia del presente atto sia trasmessa all'ARPA Dipartimento di Pavia ed al Comune di Ferrera Erbognone (PV), al Comune di Sannazzaro de' Burgondi;
- 8) Copia del presente atto venga affissa, per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio della Provincia e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia.

La Dirigente del Settore
Tutela Ambientale, Promozione del Territorio
e Sostenibilità

Anna Betto
dottore agronomo

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.lgs 39/93 art. 3 c. 2

Ai sensi della legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.